

N. R.G. 27488/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MAURA SABBIONE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27488/2010 promossa da:

..... A (C.F. DLEMRC59C13G131P), con il patrocinio dell'avv. PAOLA c
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VASSALLI FANDI N. 19 10100 TORINO presso il
difensore avv. PAOLA

ATTORE/I

contro

..... A (C.F. 00818570012), con il patrocinio dell'avv. c,
elettivamente domiciliato in VIA FILANGIERI 14 10128 TORINO presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

..... con il patrocinio dell'avv. O. , elettivamente domiciliato in VIA
FILANGIERI 14 10128 TORINO presso il difensore avv.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

pagina 1 di 6

Firmato Da: SABBIONE MAURA Inviato Da: POSTECOM CAZ Sent: 06/2012

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il sig. d'Elia Marco allega che:

In data 20/12/2009 verso le ore 14, mentre a bordo della propria vettura Fiat Punto, stava regolarmente percorrendo in Torino il viale Primo Maggio, a causa di una lastra di ghiaccio che occupava l'intero manto stradale, perdeva il controllo del veicolo ed andava ad urtare il cordolo della banchina laterale indi ruotando in senso antiorario e finendo la propria marcia trasversalmente rispetto all'asse stradale; nell'urto egli riportava lesioni personali ma riusciva ugualmente a scendere dal veicolo, che, peraltro, prima di poter essere rimosso, veniva successivamente urtato da altra vettura sopraggiunta nella medesima via, in quanto, a sua volta, a causa del ghiaccio, perdeva il controllo della guida e non riusciva ad evitare la collisione con il mezzo attoreo che occupava trasversalmente la strada;

nel primo urto, esso attore riportava lesioni personali, indi, pur dolorante, scendeva a terra assistendo così al secondo impatto della sua autovettura;

sostiene che i convenuti, Amiat e spa Fondiaria SAI, la prima quale appaltatrice del servizio "di sgombero e pulizia strade dalla neve" e la seconda debba rispondere di tale fatto, in principalità a titolo del disposto di cui all'art. 2051 cc (per preteso trasferimento di tale titolo dal Comune di Torino all'Amiat quale parte contrattualmente tenuta verso il primo a svolgere il servizio di manutenzione di idoneità alla circolazione veicolare delle strade innestate) ed, in subordine, ex art. 2043 cc per violazione del principio del neminem laedere e ne chiede la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (al veicolo) e non patrimoniali (alla persona) in solido con la sua Compagnia di Assicurazione , spa Fondiaria SAI, terza chiamata in giudizio.

Osserva che, in ogni modo, ad essa Amiat, non possono essere addebitati tutti i danni materiali riportati dall'attoreo veicolo essendo pacifico che il mezzo, nella medesima occasione prospettata in atto di citazione, ha subito avarie anche ad opera del mezzo sopraggiunto nella quasi immediatezza rispetto al primo urto.

Chiede di essere assolta da ogni domanda.

Convenuti

La convenuta AMIAT:

- non contesta di avere concluso con il Comune di Torino un accordo precedente, quando necessario, il servizio di intervento di insalamento e sgombero neve delle vie cittadine, ma, asserendo che tale obbligo contrattuale operativamente prevedeva, in funzione della intensità dei mezzi circolanti, una scelta differenziata per frequenza degli interventi operativi, ed affermato segnatamente in riferimento al viale Primo Maggio interessato dal sinistro de quo, che l'intervento di esso Amiat era previsto solo "su richiesta", sostiene che, prima e nell'imminenza del sinistro, nulla era stato segnalato ad esso convenuto;
- nega l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., conservando il Comune, comunque, la qualifica di custode ed afferma che eventuali profili di responsabilità, nei propri confronti, sarebbero astrattamente ravvisabili unicamente sotto il profilo dell'art. 2043 cc con i conseguenti oneri probatori a carico dell'automobilista richiedente,
- sostiene che, comunque, ove ritenuto causalmente ricollegabile, il danno avrebbe dovuto essere ritenuto causato anche dal fatto colposo del danneggiato, gravato, quale conducente dall'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, e chiede anche sotto questo profilo la propria assoluzione, di per sé stessa da intendere come ricomprendente anche la domanda la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.

La convenuta Fondiaria SAI, quale compagnia di assicurazione, premesso che l'attrice ha svolto nei propri confronti domanda diretta con richiesta di condanna solidale unitamente alla assicurata Amiat, eccipisce il proprio difetto di legittimazione passiva non potendo certo il preteso danneggiato esercitare azione diretta nei confronti dell'assicuratore della ditta appaltatrice di un servizio, indicata come danneggiante; chiede pertanto dichiararsi la inammissibilità della propria chiamata, e nel merito chiede dichiararsi l'infondatezza della attoree pretese con conseguente assoluzione della propria assicurata.

pagina 2 di 6

Firmato Da: SABBONE VALERIA EMISSA Da: FOSTEC CIA: CA2 Ser.1.#: 64224

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Inquadramento normativo; oneri probatori	
•	La fattispecie va inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. , in quanto l'Amiat è stata convenuta in giudizio in funzione dell'asserito mancato adempimento dell'obbligo contrattuale di insalamento e sgombrò neve della via della città, assunto nei confronti del Comune, quale "custode" delle strade cittadine.
•	Consegue a tale inquadramento che l'attore è tenuto a provare (trattandosi di fatti costitutivi della sua domanda) la condotta dolosa o colposa del convenuto, l'evento dannoso e l'esistenza di un rapporto causale fra la prima e il secondo.
Considerazioni in diritto sulla legittimazione passiva della spa Fondiaria SAI	
•	La spa Fondiaria SAI è stata convenuta in giudizio quale assicurazione del preteso danneggiante , Amiat, sull'asserito mancato adempimento da parte di quest'ultimo Ente del servizio di manutenzione delle vie cittadine innevate in condizione di permettere la circolazione veicolare.
•	Al riguardo si osserva che, non avendo la assicurata Amiat svolto nei confronti della propria assicurata alcuna domanda di manleva, e non essendo, il preteso danneggiante, titolare di alcuna azione diretta nei confronti del danneggiante, non può che essere accolta la eccezione di difetto di legittimazione passiva di cui sopra. Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in materia di procedimento civile, il giudizio sulla legittimazione passiva (che attiene alla coincidenza tra il soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione dei fatti offerta dall'attore e la norma di legge cui gli stessi devono essere ricondotti) è svolto sulla base della stessa norma di diritto che va applicata per la decisione del merito della causa, assumendo come veri i fatti esposti dall'attore; sicché, quello sulla legittimazione (passiva), non precede ma segue il giudizio che concerne la norma applicabile al caso concreto, e da esso dipende" (Cass. 10388/2002).

3. RICOSTRUZIONE DEL SINISTRO E RESPONSABILITA'

Ricostruzione del sinistro	
Le seguenti circostanze non sono contestate: nel giorno del sinistro il viale Primo Maggio percorso dal veicolo attoreo presentava il fondo stradale completamente ghiacciato; le lesioni personali nell'occasione dall'attore riportate sono riferibili interamente all'urto da sbandamento sul ghiaccio; le avarie del veicolo attoreo sono riferibili anche al successivo urto ad opera di un altro veicolo nel frattempo sopraggiunto. Del resto le circostanze di cui risultano provate anche all'esito dell'istruttoria, e, segnatamente dal tenore delle osservazioni effettuate direttamente dagli Agenti intervenuti o riferite nel Rapporto B doc n 1 di parte attrice) redatto dal Corpo della Polizia Municipale intervenuta , dopo, circa mezz'ora, sulla località .	
3.2	Sulla responsabilità
Dalla ricostruzione sopra effettuata discendono le seguenti conseguenze: è stata provata, ex art. 2043 cc, la condotta colposa della convenuta Amiat per non avere eliminato una situazione di pericolo quale è costituita dalla presenza di una lastra di ghiaccio estesa su tutta la larghezza (così come risulta dalla descrizione, segnatamente alla pag. 1 del Rapporto, di quanto osservato dai Verbalizzanti) di una via della Città; non risulta per contro rilevante verso il terzo danneggiato l'asserito eventuale accordo tra il committente Comune e la appaltatrice Amiat relativo al fatto di avere inserito o meno il viale Primo Maggio tra le strade per le quali l'intervento "sgombrò neve ed insalamento sarebbe stato subordinato ad	

pagina 3 di 6

Fornito Da: SABA C.NE MAURA Entasse Da: F.CSTECOM C42 S.041R. 02/04



una specifica chiamata " , trattandosi unicamente di una previsione "interna" tra le parti contraenti in grado di produrre eventuali effetti unicamente tra i diretti contraenti; è stato provato il nesso causale fra tale omissivo comportamento dell'Amiat e l'evento dannoso del sig. D'Elia;

non è stato provato, peraltro, da parte del sig. D'Elia, quale conducente del veicolo, la avvenuta adozione di un comportamento di guida del tutto corretto, sia sotto il profilo della adottata velocità sia sotto il profilo dell'avvenuto uso di *pneumatici* (dei quali alla pagina 4 del rapporto del già più volte citato Rapporto risulta unicamente la annotazione " in buono stato") *da neve* in considerazione della pacificamente critica condizione della strada, e, pertanto, in considerazione del tenore del 1° comma dell'art. 2054 cc. , che, in funzione della pericolosità della circolazione, prevede per il conducente di un veicolo senza guida di rotale una colpa presunta fino all'estremo limite della diligenza, ritiene il Tribunale debba ritenersi provata anche a carico del danneggiato, sig. D'Elia, una condotta colposa rilevante ex art. 1227 cc in ragione di 1\3.

Ne consegue che l'Amiat deve essere condannata a risarcire all'attore i 2\3 dei danni allo stesso derivati.

LIQUIDAZIONE DEI DANNI

DANNI NON PATRIMONIALI: criteri di liquidazione

- Si premette che il danno non patrimoniale è, nel caso di specie, risarcibile, poiché l'illecito dedotto in giudizio integra gli estremi del reato di lesioni colpose
- Per la liquidazione del danno, che sulla base della CTU è stato accertato rientrare nella cosiddette micro permanenti secondo quanto infra specificato, si farà riferimento ai criteri di cui alle *tabelle di legge* , che, pur essendo istituzionalmente previste per gli incidenti stradali, per ragioni di *uniformità ed uguaglianza*, costituiscono, comunque, ad avviso del Tribunale, un utile parametro di riferimento

SEGUE: postumi permanenti (I.P.) e personalizzazione

I postumi permanenti del sig. D'Elia Marco, accertati dal CTU con analisi adeguatamente motivata e condivisa dal CTP, consistono in disturbi algico disfunzionali discreti a carico della spalla e del ginocchio sinistro nonché in una apprezzabile limitazione funzionale del gomito omolaterale. Tali postumi comportano una riduzione percentuale della complessiva validità psicofisica (danno biologico) in misura del 7%. Tenuto conto dell'età della vittima al momento del sinistro (nato il 13\3\1959), in applicazione delle richiamate tabelle, deve essere liquidata la somma di € 8.050. Questo importo comprende e ristora anche il pregiudizio da sofferenza che, tenuto conto dell'entità delle lesioni e dell'età della vittima, può ritenersi, in via presuntiva (e in difetto di elementi in senso contrario), naturalmente correlata ad una menomazione fisica di questo tipo.

SEGUE: inabilità temporanea (I.T.) e personalizzazione

Il danno da invalidità temporanea viene liquidato sulla base della durata della malattia totale e parziale accertata dal CTU. Al fine di quantificare la somma da riconoscersi per ciascun giorno di invalidità (fra il minimo e il massimo indicati nella tabella di riferimento), si ritiene rilevante il periodo di ricovero, e la maggior afflittività ad esso normalmente connessa (tal da giustificare, per ogni giorno di invalidità totale in regime di ricovero, il riconoscimento della somma di € 100 . Vanno pertanto riconosciute al danneggiato le seguenti somme:

- o per giorni 2 di invalidità totale in ricovero ospedaliero: € 200
- o per giorni 60 di invalidità parziale 50%: € 3000
- o per giorni 40 di invalidità parziale 25%: € 1000

e dunque in totale € 4200 .

pagina 4 di 6

Fascio Di: SARECNE VAL RA E Trassu Da. POSTECOR. CA2 Sena #. ReZda



4.4	SEGUE: totale danni non patrimoniali; abbattimento e/s devalutazione
	<ul style="list-style-type: none"> Il danno non patrimoniale deve pertanto essere liquidato nella complessiva misura di € 12.250; Questo importo va abbattuto di 1/3 per tener conto del concorso di responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro (art. 1227 1° comma c.c.); con conseguente determinazione del danno non patrimoniale in € 8.167, oltre accessori secondo quanto infra indicato. Questo importo, deve essere devalutato alla data del sinistro, per individuare il valore monetario dell'epoca, su cui calcolare la rivalutazione e gli interessi. Operata tale devalutazione, in base agli indici Istat / costo della Vita, deve essere aggiunta la rivalutazione come sopra determinata agli interessi sulla somma via via annualmente rivalutata.
	DANNI PATRIMONIALI: spese mediche, di cura
	<ul style="list-style-type: none"> Le spese sostenute dall'attore per cure e terapia devono essere riscaldate nella misura in cui sono state ritenute congrue e necessarie dal nominato CTU. La relazione peritale - che non è stata fatta oggetto, sul punto, di alcuna contestazione, e che risulta congruamente motivata - ha valutato necessarie in relazione alla accertata patologia le spese sostenute dall'attore e documentate nella misura di € 215,30.
	Segue costi per le riparazioni dell'auto
	<ul style="list-style-type: none"> Vanno ammesse al risarcimento anche i costi per emendare i danni alla vettura dell'attore causalmente ricollegati alla presenza della lastra di ghiaccio, per un valore, secondo quanto sul punto concordato tra le parti all'udienza del 28 febbraio 2012, di € 3.497,56.
	SEGUE: totale danni patrimoniali
	<ul style="list-style-type: none"> I danni patrimoniali ammontano dunque, nel loro complesso, a € 3.712,86, somma che (in via di accettabile approssimazione) viene riferita all'epoca del fatto. Questo importo va abbattuto in ragione di 1/3 per tener conto del concorso di responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro (art. 1227 1° comma c.c.); con conseguente determinazione del danno non patrimoniale in € 2.475,24, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata.

5. SPESE DI LITE

Sulle spese del giudizio
<p>Le spese seguono la soccombenza, e, pertanto, nei rapporti tra D'Elia e Amiat, previa compensazione in ragione di 1/3 deve essere pronunciata la condanna dell'Amiat a rimborsare al sig. D'Elia i restanti 2/3 delle spese, liquidate come da dispositivo; nei rapporti tra D'Elia e spa Fondlara Sal, previa compensazione in ragione della metà in funzione della iniziale oggettiva difficoltà di ricostruzione del sinistro de quo nonché della non contestata qualità della convenuta di impresa assicuratrice dell'Amiat, l'attore deve essere condannato a rimborsare al convenuto la restante metà delle spese, liquidate come da dispositivo.</p>
Sulle spese di CTU
<p>Le spese della CTU, comunque necessaria per accertare la entità delle lesioni devono essere poste, nella misura già liquidata, totalmente a carico della convenuta Amiat, che, comunque, è risultata, nella massima percentuale di cui sopra, la responsabile dei danni.</p>

pagina 5 di 6

Firmato Da: SABBONE MAURA, Emesso Da: POSTECCO, CA2 Servizi, Bologna

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:

rigetta la domanda nei confronti della spa Fondiaria Assicurazioni perché infondata;

dichiara, nella produzione dell'evento lesivo per cui è causa, la responsabilità concorrente della Amiat in ragione di 2\3 e dell'attore in ragione di 1\3;

dichiara tenuto e condanna la società AMIAT, con sede in Torino ed in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'attore i 2\3 dei danni allo stesso derivati e, così al pagamento in favore di D'Elia Marco della somma di € 8.167 quale danno non patrimoniale, oltre interessi legali sull'importo prima rivalutata in base agli indici Istat / costo della Vita dalla data odierna alla data del sinistro e poi via via annualmente rivalutata dal fatto al saldo, a titolo di danni non patrimoniali, nonché al pagamento della ulteriore somma di € 2.475,24, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata, quale danno patrimoniale; il tutto oltre interessi legali sull'intero importo dovuto dalla data della pronuncia al saldo effettivo;

dichiara tenuto e condanna D'Elia Marco al rimborso del 50% delle spese del giudizio in favore di spa Fondiaria Assicurazioni, liquidandole per l'intero in € 2100, di cui € 150 per spese vive, ed il resto per competenze professionali, oltre spese generali, IVA o CPA come per legge; compensa la restante metà delle spese;

dichiara tenuto e condanna la società Amiat al rimborso dei 2\3 delle spese di giudizio in favore del sig. D'Elia Marco, liquidandole per l'intero in € 3240, di cui € 240,86 per spese vive, ed il resto per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

pone in via definitiva le spese di CTU, così come già liquidate in corso di causa, a carico della società Amiat.

Torino, 16 aprile 2012

Il Giudice
dott.ssa MAURA SABBIONE

pagina 6 di 6

Firmato Da: SABBIONE MAURA Etassa Da: POSTECCA1 CA2 SABBIONE 2012

